



# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

IL SEGRETARIO GENERALE

## AVVISO PUBBLICO

Bando di selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di “restauratore di beni culturali” e di “collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi dell’art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Stanno pervenendo a questo Ministero numerosissime dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 1990 n. 241 per l’inserimento automatico nell’elenco istituito dalla normativa vigente e di cui al Bando pubblicato sul G.U. n. 75 del 29.09.2009.

A tal proposito si informano tutti i dichiaranti e gli altri eventuali interessati che la norma indicata dall’art. 19 della legge 1990 n. 241 è applicabile esclusivamente agli atti di iscrizione in albi od elenchi ad effetto abilitativo di natura vincolata “il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale”. Restano, dunque, esclusi gli atti abilitativi che implicano una verifica tecnico-discrezionale.

La procedura relativa al conseguimento della qualifica professionale di “restauratore di beni culturali” e di “collaboratore restauratore di beni culturali” per l’inserimento nel costituendo elenco non prevede alcun automatismo nel riconoscimento dei requisiti che, consistendo in titoli di studio e svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, richiedono, invero, una valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione.

L’inapplicabilità dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. al caso di specie deriva, inoltre, dalla considerazione che la procedura per l’iscrizione nel costituendo elenco afferisce alla funzione di tutela dei beni culturali in quanto garantisce i requisiti minimi di qualità professionale per lo svolgimento dell’attività di restauro da parte dei soggetti abilitati ad intervenire su detti beni. Ne consegue che, nella fattispecie, opera l’eccezione culturale prevista nell’indicato articolo 19: “con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali”.

**Pertanto, deve osservarsi che finché non sarà effettivamente istituito l’elenco, i soggetti in possesso dei requisiti di legge ben possono proseguire lo svolgimento delle attività lavorative e professionali, con ciò rimanendo escluso qualsiasi pregiudizio alle attività di impresa o al mercato.**

19 NOV. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Arch. Roberto Cecchi